

Per gli esperti, dopo il controllo possibile anche cestinare se non si ravvisano anomalie

# Concordato, studi parafulmine

## Lavoro di analisi e rassicurazione sulla natura delle lettere

DI FABRIZIO POGGIANI

**S**tudi professionali intasati dalle richieste di chiarimento dei clienti-contribuenti sulle lettere ricevute in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate. Ma, a parte il forte disagio di clienti e professionisti, anche dopo il massiccio impegno profuso per la valutazione della proposta di concordato preventivo biennale, la situazione deve essere ricondotta nell'ambito di una mera comunicazione informativa e le missive possono essere sicuramente cestinate o archiviate.

L'Agenzia delle entrate, in questi giorni, sta inviando, a mezzo di posta elettronica certificata a 700 mila contribuenti (si veda ItaliaOggi del 5/12/2024), una comunicazione con la quale si rileva che la dichiarazione relativa al 2023 evidenzia un reddito, da attività di impresa o di lavoro autonomo, inferiore a quello dichiarato da dipendenti che operano nel medesimo settore merceologico e che "in assenza di giustificazioni oggettive", lo stesso può essere considerato anomalo.

La stessa agenzia, concludendo la comunicazione, ricordando la possibilità di rendere "coerente" il reddito dichiarato, sia integrando la dichiarazione del periodo d'imposta 2023 ma anche usufruendo, per gli anni d'imposta 2024 e 2025, del nuovo istituto del concordato preventivo biennale (Cpb) entro il prossimo 12 dicembre, avvalendosi anche del ravvedimento speciale (sanatoria) per le annualità precedenti (dal 2018 al 2022); nella nota in calce alla comunicazione vengono richiamati i redditi minimi da lavoro dipendente, rintracciabili nell'allegato al dm 14/06/2024.

Sull'argomento si rende utile precisare, innanzitutto, che si tratta di mere lettere di compliance e, seppure con contenuti sui generis, non sono atti impositivi o che rilevano errori nelle dichiarazioni indicate da parte degli operatori incaricati (commercialisti, in primis) ma delle mere "informative" di invito a verificare la propria posizione

che, talvolta, potrebbe effettivamente rilevare distonie soprattutto di carattere reddituale.

La prima conseguenza, quindi, è che le comunicazioni devono essere prese per tali e non rappresentano o contengono alcun obbligo da parte del contribuente e del professionista incaricato nella predisposizione della dichiarazione ma soltanto un mero invito a valutare due distinte situazioni: anomalie dichiarative e possibilità di sanare la propria posizione reddituale aderendo al noto concordato biennale.

La seconda conseguenza è che le lettere, come dichiarato all'interno delle stesse, fanno riferimento esclusivamente a redditi di impresa o di lavoro autonomo che sono parametrati al reddito di lavoro dipendente, con riferimento al lavoratore impiegato in aziende che svolgono la medesima attività del destinatario della missiva, tralasciando redditi di altra tipologia come, per esempio, quelli di pensione, di capitali o di partecipazione.

Per esempio, un caso da analizzare, peraltro reale, è quello dell'agente rappresentante in pensione che ha dichiarato redditi d'impresa (quadro RG) contenuti perché lavora saltuariamente ma che possiede redditi di capitale o diversi (quadro RL) per un'entità pari a 10.000 euro ma, soprattutto, incassa oltre 25.000 euro di reddito da pensione (peraltro da INPS e Enasarco) che sono dichiarati in altro quadro (quadro RC), oltre 40.000 euro di reddito di partecipazione (dichiarati nel quadro RH).

Potremmo poi far riferimento a imprenditori individuali, che compilano anch'essi il quadro RF o RG ma che hanno dichiarato, per esempio, redditi da locazioni attive per importi consistenti (euro 60.000 mila) nel quadro RB, pur realizzando una perdita nell'ambito della propria attività.

L'ultimo caso da evidenziare è quello dell'imprenditore agricolo che esercita l'attività connessa di agriturismo e che la gestisce in regime sem-

plificata ma che nel 2023 non dichiara redditi da attività agricola (peraltro fondari) per la legittima esenzione da Irpef e redditi altrettanto bassi su un'attività "connessa" a quella principale di coltivazione di piante, come quella agrituristica; soggetto, naturalmente, escluso dalla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale per la parte agricola, in quanto soggetto non Isa e non forfetario.

Posto quanto indicato, quindi, è opportuno tranquillizzare tutti i contribuenti raggiunti dalle missive dell'Agenzia delle entrate anche in relazione al fatto che molte di queste risultano errate o quantomeno emesse su una valutazione del tutto parziale della posizione del contribuente, che le stesse non richiedono risposte immediate o interventi di natura obbligatoria e, di conseguenza, possono essere anche semplicemente archiviate, senza investire ulteriormente il professionista che sia per la precedente scadenza dell'adesione al patto con il Fisco sia per l'attività di consulente che svolge regolarmente, avrà già informato il cliente sul risultato reddituale del periodo d'imposta richiamato (in tal caso il 2023) e sulla possibilità, ulteriore, di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, peraltro prorogata soltanto per i soggetti Isa, ricordando infine che il 2023 resta fuori sia dall'accordo sia dalla sanatoria ultrannuale.



No a timori eccessivi

—© Riproduzione riservata—

